TRASFORMAZIONE DI REATI MINORI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 3

Illeciti in materia di codice della navigazione

L'articolo 1161 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "ART. 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprieta' privata). - Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un piu' grave reato. Se l'occupazione di cui al primo comma e' effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si puo' procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54". L'articolo 1174 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "ART. 1174 (Inosservanza di norme di polizia). - Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorita' in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila". (2)

Versione in vigore dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi
Estremi	Legge 28 dicembre 1993, n. 561
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1993

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 25 giugno 1999, n. 205, nel modificare l'art. 214, comma 1, lettera gg) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La legge 28 dicembre 1993, n. 561, per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma

1, si considera non abrogata dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-di-reati-minori-in-illeciti-amministrativi/art-3-illeciti-in-materia-di-codice-della-navigazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it